



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO – LEGGE 24 aprile 2026 n.55**

*(Ratifica Decreto -Legge 19 marzo 2026 n.39)*

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto – Legge 19 marzo 2026 n.39 – Modifica temporanea delle aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi – promulgato:*

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:*

- la necessità di adeguare le aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi rispetto a quelle adottate dalla Repubblica italiana;*
- l'urgenza di adottare misure straordinarie e temporanee di contenimento dei prezzi dei carburanti, connesse alla crisi dei mercati internazionali, nonché a sostegno dell'economia;*

*Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 19 marzo 2026;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 aprile 2026;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.9 del 16 aprile 2026;*

*Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 19 marzo 2026 n.39 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **MODIFICA TEMPORANEA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SPECIALE SULLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PETROLIFERI**

### **Art. 1**

*(Modifica aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi)*

1. Le aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n.195 e successive modifiche, così come da ultimo modificate dal Decreto Delegato 15 gennaio 2026 n.3, subiranno le seguenti temporanee variazioni:

- a) benzina uso carburante diminuzione di euro al litro di **-0,20**;
- b) gasolio uso carburante diminuzione di euro al litro di **-0,20**;
- c) biodiesel e gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) diminuzione di euro al litro di **-0,20**;

- d) gas di petrolio liquefatti (GPL) uso carburante diminuzione di euro al chilogrammo **-0,10** e al litro **-0,055**.

**Art. 2**

*(Disposizioni applicative)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dal 20 marzo 2026 e fino al 15 maggio 2026.
2. L'aliquota dell'imposta speciale del gasolio agricolo rimane invariata.
3. Dal 16 maggio 2026 tornano in vigore le aliquote di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Delegato n.3/2026.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 aprile 2026/1725 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alice Mina – Vladimiro Selva*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Andrea Belluzzi*